

## **103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Art. 103 Scritture contabili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

### **Articolo vigente |red**

#### **Art. 103 Scritture contabili**

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

### **precedente normativa |blue**

#### **----- precedente normativa di riferimento**

**Art. 170 (Scritture contabili).** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

**103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

**la giurisprudenza |green**

---

## **Documenti collegati:**

[103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 \(Scritture contabili\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 103 Scritture contabili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 103 Scritture contabili 1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato .....

**fine**

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello